

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI

RESOCONTI STENOGRAFICI

DELLE SEDUTE DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI**

*(Legge 17 maggio 1988, n. 172, modificata con legge 31 gennaio 1990, n. 12,
con legge 28 giugno 1991, n. 215 e con legge 13 dicembre 1991, n. 397)*

VOLUME I

Dalla 1ª alla 18ª seduta
(28 luglio 1988 - 23 maggio 1989)

8ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 1989

Presidenza del presidente GUALTIERI*La seduta ha inizio alle ore 10,45.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Comunico che il Capo della polizia, prefetto Parisi, ha provveduto a restituire, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, del regolamento interno, il resoconto stenografico dell'audizione del 14 dicembre 1988, apportandovi alcune correzioni di carattere formale. In particolare alla terza riga di pagina 18, è stata inserita la prola «non» di modo che l'inizio del periodo ora recita: «la strage di Milano, alla quale non partecipò Valpreda, ...»

L'Ufficio di Presidenza ha, in due successive riunioni, approvato all'unanimità sia il programma di lavoro della Commissione nei primi mesi del 1989 sia la calendarizzazione di tale programma.

Per quanto attiene al programma è stato convenuto che la Commissione proceda, per quanto possibile, alla contemporanea acquisizione di tutti gli elementi che interessano i tre principali oggetti che la legge istitutiva le ha affidato: la sorveglianza delle residue possibilità operative del terrorismo, la ricerca delle responsabilità inerenti alle stragi compiute in Italia e la chiarificazione degli elementi di dubbio tuttora residui nella strage di via Fani e nell'uccisione di Aldo Moro.

Per il primo punto si è convenuto di acquisire quanto prima la valutazione delle possibili attuali connessioni tra terrorismo e criminalità organizzata, ascoltando l'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, Domenico Sica.

Per il secondo punto, che è quello di maggiore complessità e difficoltà, e sul quale sta già lavorando lo *staff* dei collaboratori di cui la Commissione si avvale, si è convenuto di procedere sia ad una lettura unitaria dell'imponente materiale giudiziario e documentario che sino ad ora è stato, per ovvie ragioni, considerato separatamente, sia all'acquisizione di tutti gli elementi di novità e di conoscenza emergenti dai procedimenti giudiziari tuttora in corso e dalla diretta attività di indagine della Commissione.

Si tratta, in particolare, di accertare se nel periodo dal 1969 al 1984 vi sia stata un'unica strategia stragistica, volta alla destabilizzazione politica e istituzionale del paese e, in tale quadro, quali siano state le eventuali responsabilità e se non vi siano state complicità, connivenze o interferenze di organi istituzionali deputati alla sicurezza del paese.

In questo quadro l'Ufficio di Presidenza si è trovato concorde nell'attivare, una volta avviata l'attività dello *staff*, le procedure per la convocazione di quanti, a vario titolo, saranno ritenuti utili all'inchiesta.

Si sta di conseguenza procedendo alla predisposizione delle condizioni per la convocazione di Licio Gelli che da due distinti tribunali italiani è stato riconosciuto, successivamente al diniego di estradizione per i reati più gravi da parte del Governo svizzero, colpevole di reati connessi alle stragi compiute in Italia.

Sempre in questo quadro, questa mattina sarà ascoltato il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Jucci, per i fatti che attengono alla strage di Peteano del 31 maggio 1972 in cui perdettero la vita tre carabinieri e altri furono gravissimamente feriti.

Per il terzo punto, essendo stata dichiarata la disponibilità di alcuni brigatisti rossi, implicati nella strage di via Fani e nel sequestro dell'onorevole Moro, a volere privilegiare la sede politica piuttosto che quella giudiziaria per alcuni chiarimenti sostanziali, si è convenuto di accertare se questo sia vero e se le audizioni potranno essere realmente utili al lavoro della Commissione; in questo caso si procederà nel tempo più breve.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto poi che, in accordo con la scelta più volte confermata, la Commissione debba affrontare, nel quadro dei rapporti tra criminalità comune e terrorismo, l'esame della vicenda connessa al sequestro dell'assessore Ciro Cirillo e all'uccisione della sua scorta e alle condizioni del suo rilascio, per accertare se nella vicenda vi siano stati comportamenti non conformi di organi dello Stato e di altri soggetti istituzionali e politici.

La Commissione si occuperà di tutti gli aspetti della vicenda, siano essi più o meno noti, e non si limiterà ai soli aspetti che sono stati oggetto di discussione pubblica negli ultimi anni.

A tal fine l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di proporre la nomina di tre relatori che, sulla base della documentazione disponibile e dopo adeguata ricognizione delle testimonianze da acquisire, presenti all'Ufficio di Presidenza, entro il 28 febbraio, il programma del lavoro che sarà avviato dalla Commissione. Propongo alla Commissione che siano nominati relatori il senatore Silvio Coco, il senatore Francesco Macis e la senatrice Maria Rosaria Manieri.

Dispongo che la deliberazione concernente il programma e il calendario dei lavori, nonché la nomina dei relatori, sia discussa e adottata dalla Commissione al termine dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

AUDIZIONE DEL GENERALE ROBERTO JUCCI, COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, SULLE VICENDE CONNESSE ALLA STRAGE AVVENUTA A PETEANO IL 31 MAGGIO 1972.

PRESIDENTE. Signor generale, desidero innanzitutto ringraziarla per avere accettato la convocazione della Commissione e le porgo il

saluto di noi tutti. So che lei, per gli avvicendamenti disposti dal Governo, lascerà tra poco il comando dell'Arma che lei ha servito negli ultimi anni nella posizione di comando. A noi dispiace che questa sua uscita dal comando dell'Arma avvenga in un momento in cui dolorosi eventi sono venuti a turbare la sua serenità di comandante. Noi sappiamo che l'Arma dei carabinieri ha tanti titoli di merito e lo dobbiamo ad essa se siamo riusciti a superare alcune fasi della nostra storia estremamente critica, l'ultima e più importante quella dello smantellamento del terrorismo. Pertanto, desidero qui, a nome della Commissione, dargliene atto e credo di poter dire con certezza che i titoli di merito dell'Arma non sono offuscati dagli episodi dolorosi avvenuti in questi giorni. Rinnovo quindi la nostra stima a lei e a tutta l'Arma.

Signor generale la nostra Commissione ha tra i suoi compiti istituzionali quello di ricercare le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi che dal 1969 al 1984 hanno insanguinato l'Italia. In questo quadro, l'audizione di stamane ha come oggetto principale l'episodio della strage di Peteano avvenuta nel 1972, che da allora si trascina anche in procedimenti giudiziari non ancora conclusi, l'ultimo è tuttora in corso, e che presenta dei problemi che è necessario approfondire proprio nell'ambito dei compiti propri della nostra Commissione.

Pertanto, le rivolgerò, signor generale, alcune domande iniziali, cui seguiranno quelle dei membri della Commissione. Prima di cominciare però, vorrei chiederle se vuole esporre preliminarmente le considerazioni che riterrà opportune in ordine a come, a suo giudizio, si sono svolti i fatti e a come questa strage vada a inserirsi nel quadro più generale.

Prima di procedere alle domande, ritengo opportuno che il generale Jucci prenda la parola per una esposizione sui fatti avvenuti.

JUCCI. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, vi ringrazio di avermi convocato e di avermi concesso una dichiarazione preliminare; successivamente cercherò di rispondere alle domande che mi saranno formulate. Ho fatto predisporre dai miei uffici alcuni elementi che mi potranno essere utili per dare delle risposte, riservandomi di rispondere successivamente a quelle domande che dovessero basarsi su elementi che non ho predisposto (non potendo ipotizzare tutte le domande che mi sarebbero state poste).

Si tratta di un periodo lontano, assai lungo (dal 1972 al 1988) nel quale si sono avvicendati nell'Arma vari responsabili ai vari livelli: per dare quindi una risposta precisa è necessario l'esame di documenti di un archivio che contiene milioni di fogli.

L'8 gennaio 1989, un giorno prima dell'inizio del processo di appello sulla strage di Peteano, il comando generale dell'Arma è venuto a conoscenza, esclusivamente da organi di informazione, dell'emissione della sentenza-ordinanza relativa al procedimento noto come *Peteano-bis*, nella quale, tra l'altro (come viene precisato in uno degli articoli di stampa), sono riportati considerazioni e rilievi nei confronti di varie istituzioni, di uomini politici, di funzionari dei servizi e in particolare nei confronti dell'Arma, soprattutto per passati e presunti episodi di

connivenza con i fascisti e per la mancata collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Da un successivo esame della suddetta sentenza si è avuto un riscontro di massima di quanto già evidenziato dalla stampa: emergono gravissime accuse contro l'Arma dei carabinieri e numerosi suoi componenti e, fatto di preminente rilevanza, riferite sia a eventi pregressi che a circostanze attuali, tutti peraltro riportati e descritti come collegati in una precisa sequenza cronologica e logica e quindi come momenti di un preteso unico disegno preordinato nel tempo. Ne costituisce più significativa e preoccupante conferma e precisazione la premessa del capitolo III, in cui è detto: «L'attuale vicenda processuale rappresenta il caso più emblematico di commistioni e convergenze di interesse tra mondo neofascista, apparati dello Stato e gruppi di potere di vario genere».

Nell'omettere di riportare, per obbligo di sintesi, le altre numerose espressioni e valutazioni di orientamento analogo, ritengo meriti più particolare attenzione quanto riferito nella sentenza-ordinanza alla voce: «Osservazioni conclusive, miscellanea *ex* articolo 133 del codice penale e articolo 299 del codice di procedura penale», ciò soprattutto perchè con la formulazione di gravi sospetti e di pesanti considerazioni rivolti all'Arma dei carabinieri, al suo comandante generale e ad altri ufficiali, reparti e comandi si lasciano intravedere nuovi ed attuali tentativi di depistaggio che, realizzatisi secondo tale ottica anche in questi ultimi anni, costituirebbero la fase dimostrativa e la conferma del sopracitato disegno interistituzionale iniziato nel 1969, che si svilupperebbe negli anni successivi e proseguirebbe tuttora.

In questo particolare contesto infatti viene premesso testualmente: «Fin d'ora si può segnalare come risulti confermata in particolare l'esistenza di condotte volte a frapporre ostacoli e intralci alle indagini di qualsiasi genere concernenti l'eversione di destra, per la quale si sono verificati a volte addirittura degli episodi di connivenza che possono farsi risalire sia ad epoche remote che ad epoche recentissime, sia ad ambienti della magistratura che dei servizi di sicurezza, dei carabinieri e della polizia». Si mette in risalto il ritardo con cui il comando generale dell'Arma ha risposto all'Avvocatura dello Stato di Venezia che costituitasi parte civile aveva richiesto copia di alcuni rapporti informativi compilati in relazione alla strage di Peteano e all'attività di «Ordine nuovo» nel triveneto.

Viene riferito che, a conclusione del dibattimento di primo grado del processo per la strage di Peteano del 25 luglio 1987, l'ufficio istruzione del tribunale di Venezia l'8 agosto 1987 richiese al comando generale dell'Arma dei carabinieri, segnalandone l'urgenza e rivolgendo formale invito alla collaborazione, tutti gli atti concernenti la strage di Peteano, il dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari, l'attentato all'onorevole De Michieli Vitturi, il gruppo di estrema destra friulano giuliano, l'ex procuratore della Repubblica di Gorizia Bruno Pascoli e gli ufficiali dei carabinieri Dino Mingarelli, Antonino Chirico e Giovan Battista Palumbo. Si rendevano necessari più solleciti verbali da parte del comando generale, ma le relative richieste ottenevano però sempre risposte interlocutorie, finchè l'11 dicembre 1987 il comandante generale veniva personalmente invitato a voler provvedere entro dieci giorni.

«Il 15 dicembre 1987 il comando generale forniva a questo ufficio le sue giustificazioni, consistenti nella necessità di dare una impostazione analitica alla metodologia di lavoro e di declassificare i documenti». Si fa cenno anche ad analoghe incomprensioni registratesi con i carabinieri dell'antiterrorismo del reparto operativo di Padova, per i quali si ricordano due rapporti concernenti l'estrema destra redatti in maniera talmente assurda e banale da lasciare esterrefatti. Si sottolinea come gli atti dell'Arma acquisiti diano conto di un controllo assiduo e pressante effettuato dai carabinieri stessi in ordine al precedente processo 1977-1980 e consentano di evidenziare anche alcune meno opportune annotazioni, considerazioni e previsioni espresse da alcuni ufficiali sul processo, sugli orientamenti dei giudici, eccetera.

Si dispone la trasmissione al pubblico ministero *ex* articolo 299, secondo comma, del codice di procedura penale, della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio per tutti i fatti, le circostanze e le osservazioni riportati nel presente provvedimento ed emergenti comunque dagli atti processuali...».

Nonostante si dica testualmente, sempre nella suddetta miscellanea, in una frase peraltro marginale, che «...non può ritenersi l'Arma intera responsabile di nefandezze o scorrettezze, anche piccole, poste in essere da suoi appartenenti o settori, anche se influenti e qualificati...» io, quale Comandante Generale, per l'accertamento della verità, alla quale codesta Commissione è stata delegata dal Parlamento della Repubblica, sento il dovere di riferire ed evidenziare quanto segue.

L'arma dei Carabinieri, viene ripetutamente e indiscriminatamente a trovarsi, di fatto, tacciata, più o meno vagamente ed in concerto con altre istituzioni, corpi, servizi e «gruppi di potere», di «connivenza, commistioni e convergenze» con il «mondo neo-fascista», realizzate attraverso «depistamenti» o «tentativi depistanti», frapposizione di ostacoli e di intralci alle indagini, manifestati nell'arco di circa vent'anni, in occasione di vari e diversi eventi criminosi.

Consequenzialmente, tutto questo si riverbera sui circa centomila tra ufficiali, sottufficiali e carabinieri, che non possono non sentirsi toccati e sconcertati dalla gravità delle insinuazioni loro rivolte.

Tale situazione assume sempre più precise connotazioni personali per quei componenti dell'Arma i quali, seppur non interessati a specifiche attribuzioni di responsabilità, sotto il profilo strettamente giudiziario, vengono indicati, sempre nella miscellanea, quali autori di «incomprensioni» e ritardi, cui sembrano attribuirsi implicazioni negative ai fini della conduzione del procedimento penale in questione.

In questo quadro, signor Presidente ed onorevoli componenti della Commissione - invocando e pretendendo la netta distinzione, come è dovuto, tra la posizione dell'istituzione, che ho il privilegio di comandare, e quelle eventuali di alcuni suoi componenti, ritenuti implicati nelle vicende giudiziarie in questione - respingo categoricamente e decisamente ogni accusa, insinuazione ed ombra di sospetto rivolte - nello specifico contesto della sentenza-ordinanza dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Venezia del 3 gennaio 1989 ed in qualsiasi altra sede - all'Arma dei Carabinieri, nella sua specifica connotazione istituzionale, ricordando, senza enfasi retoriche, ma con la fermezza

necessaria, il ruolo preminente da essa svolto dalla sua fondazione, ed in particolare dal dopoguerra in poi, nella lotta contro ogni forma di eversione, sia di destra che di sinistra, contro la criminalità organizzata e comune, il cui prezzo è testimoniato oltre che dal durissimo lavoro svolto giornalmente dai Carabinieri di qualsiasi grado e livello di responsabilità, dalle centinaia di caduti per il paese, compresi - e ritengo importante ricordarlo e sottolinearlo - i tre morti della strage di Peteano, che erano carabinieri.

Più in particolare, respingo con altrettanta fermezza le insinuazioni, contenute nella sentenza in questione, rivolte all'Arma nel periodo riferito al mio comando (dal gennaio del 1986) e, massimamente, per quanto attiene gli asseriti ritardi ed «incomprensioni», relativi al carteggio intercorso tra l'Ufficio istruzione competente, l'Avvocatura dello Stato, il Comando generale e gli altri comandi citati.

Infatti, dal lavoro svolto, nei mesi indicati e sviluppatosi attraverso la ricerca dei documenti richiesti, tra decine di migliaia di atti, il controllo, la individuazione e la trasmissione di quelli pertinenti, emerge che:

le modalità di ricerca e di risposta erano state ampiamente vagliate e concordate con lo stesso Giudice istruttore competente, nel corso di un lungo incontro, avvenuto l'8 agosto 1987, presso il Comando generale;

le stesse modalità e procedure, su mio preciso ordine, erano state ribadite e accolte dal Giudice nel corso di colloqui telefonici tra lui ed alcuni ufficiali dell'Arma, durante i quali, peraltro, era stata confermata la massima disponibilità a fornire ulteriori precisazioni e riscontri;

si è provveduto a fornire le risposte richieste in relazione alla loro complessità ed all'esigenza di procedere anche alle, non sempre semplici, operazioni di declassifica di documenti che, per il loro contenuto, risultavano coperti dal segreto di Stato o dal divieto di divulgazione, *ex* articolo 256, secondo e terzo comma, del codice penale;

si è cercato di adottare una metodologia di lavoro che assicurasse la massima precisione, così come evidenziato anche nella risposta al sollecito dell'11 dicembre 1987, a conclusione della quale si sottolineava l'immediata evasione della richiesta, in deroga alla suddetta linea prima concordata. A tal proposito sottolineo l'eccezionalità e la conseguente difficoltà di rispondere alla richiesta di documentazione su «morti sospette», avvenute, nell'ambito delle relative indagini per fatti di eversione, nell'arco di più di 20 anni;

non sono stati rivolti rilievi o lamentele, in ordine ai supposti «ritardi», da parte del Magistrato, in occasione dei due incontri a Venezia, all'Ufficiale incaricato di consegnargli, direttamente e personalmente, parte della voluminosa documentazione richiesta, nè all'altro ufficiale incaricato di tenere i contatti in zona;

la richiesta dell'Avvocatura dello Stato - indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro della difesa, al Comando generale ed alla Legione di Udine - era diretta ad acquisire la documentazione attestante il danno patrimoniale subito ed informazioni eventualmente in possesso in ordine alle vicende ed

attività del «Circolo Ordine Nuovo» e, in particolare per l'Arma, i «rapporti informativi speciali» eventualmente compilati sull'argomento a qualsiasi livello. La stessa, inoltrata ad istruttoria dibattimentale avanzata e riguardante ben specifici atti, comportò accurate ricerche d'archivio, che ne resero possibile l'evasione solo il 16 giugno 1987.

Infondate devono essere considerate le critiche e valutazioni espresse nei confronti dei Carabinieri dell'Antiterrorismo di Padova.

In relazione a quanto finora espresso si evidenzia inoltre che la richiesta, che comprendeva una serie non immediatamente individuabile di atti, nè in relazione agli uffici detentori nè alle posizioni di archivio, ha comportato tempi tecnici di ricerca e di riordino del carteggio da considerarsi assolutamente necessari e, peraltro, ampiamente illustrati al giudice competente nel corso dei lavori. Una valutazione, infatti, del rapporto tra mole di lavoro affrontato e tempi impiegati non può che far riscontrare nel suo complesso risultati più che soddisfacenti ed espressi in termini di assoluta puntualità; i solleciti verbali a cui si fa riferimento nella sentenza - ordinanza non risultano essere stati mai espressi mentre, al contrario, gli ufficiali responsabili si sono preoccupati di tenere informato il giudice dello stato di avanzamento del lavoro di ricerca senza, comunque, ricevere obiezioni in merito alle procedure seguite. Determinate annotazioni riportate in alcuni delle migliaia di atti trasmessi e sottolineate nella sentenza come meno opportune, confermano - se ne sussistesse l'esigenza - l'assoluta linearità e trasparenza dell'intera operazione.

Gli uffici del comando generale interessati ad evadere le richieste del magistrato, in contemporaneità con le stesse, hanno dovuto affrontare altre esigenze, altrettanto importanti, urgenti ed indilazionabili in quanto attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica del paese; più in particolare, nel periodo in esame, e riferendomi solo agli eventi più significativi, attraverso prolungate attività informative ed operative, coordinate dallo stato maggiore del comando generale e, più specificamente, dall'ufficio incaricato della trasmissione degli atti all'ufficio istruzione di Venezia. Sempre dallo stesso ufficio furono svolte intense attività che contribuirono in misura decisiva alla disarticolazione della formazione delle Brigate rosse - Unione dei comunisti combattenti; sempre dallo stesso ufficio furono create le premesse per il successivo sviluppo delle due complesse operazioni di Milano e Roma (estate-autunno 1988), che hanno consentito di neutralizzare la formazione delle «brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente» (terroristi arrestati trentadue; «covi» scoperti, sette; armi sequestrate, trenta tra cui quelle, quasi sicuramente, usate per gli omicidi di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, del generale Hunt, di Ezio Tarantelli, di Lando Conti e Roberto Ruffilli; consistente la documentazione rinvenuta, compresi gli elenchi con circa milleduecento nominativi di magistrati, funzionari, ufficiali ed altri contro cui, eventualmente, effettuare attentati); sempre dallo stesso ufficio si sviluppò l'attività di controllo e di prevenzione sull'attività dei movimenti della destra eversiva; sempre dallo stesso ufficio furono svolte importanti operazioni contro le organizzazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento al traffico di droga e al sequestro di persona.

In questo quadro, nel sottolineare la massima disponibilità

dell'Arma e mia, nel caso specifico, a fornire ogni elemento possibile per pervenire al completo perseguimento del mandato affidato dalla legge alla Commissione, ribadisco il deciso rigetto delle accuse rivolte all'Arma dei Carabinieri; escludo categoricamente l'interpretazione e le valutazioni espresse nella miscellanea della sentenza-ordinanza in questione, riferite al periodo in cui ho comandato la Arma e con particolare riferimento ai succitati ritardi ed incomprensioni.

Rassegno quanto innanzi esposto a codesta Commissione che mi ha convocato in audizione affinché faccia piena luce su tutti gli eventi in esame, attraverso gli accertamenti più severi ed accurati, al fine di evidenziare eventuali responsabilità degli uomini interessati, sempre comunque nella salvaguardia dell'immagine e prestigio dell'istituzione, che non possono essere, neppure vagamente, intaccate dal comportamento di alcuni suoi componenti; mi auguro che la Commissione esamini i rilievi e le considerazioni negative formulate nei confronti dei carabinieri e delle altre istituzioni, approfondendo, peraltro, ogni aspetto relativo alla sentenza al fine di restituire soprattutto, fiducia e serenità al personale dell'Arma, perchè possa continuare ad adempiere con la consueta dedizione e fermezza necessaria i compiti che da 175 anni ha svolto e svolge nell'interesse del paese.

MACIS. Signor Presidente, prima di iniziare le domande, vorrei fare un'osservazione di metodo dopo aver sentito l'intervento del generale Jucci. Noi ci troviamo in una situazione particolarmente delicata perchè è in corso un procedimento giudiziario e dobbiamo quindi osservare i limiti delle nostre attribuzioni con grande rispetto per l'attività che ha svolto e svolge l'autorità giudiziaria. La convocazione del generale Jucci, la sua audizione, se non avevo capito male, era rivolta non tanto ad offrire una sede per risposte e contestazioni puntuali al giudice istruttore, perchè a questo punto si renderebbe necessaria anche l'audizione del giudice. Invece, l'audizione del generale Jucci è stata concordata unanimemente per far luce sulla strage di Peteano, nella quale sono morti 3 carabinieri, e non sul procedimento penale che avrà il suo esito. Non credo dunque che dobbiamo continuare su questa strada e io sono allarmato dall'introduzione fatta del generale: mi auguro, signor Presidente, che lei riporti l'audizione nei canali entro i quali era stata stabilita.

PRESIDENTE. Stavo per dire qualcosa di simile. Non è questa la sede in cui possiamo mettere a confronto le posizioni della magistratura e quelle dell'Arma dei carabinieri. Vi sono procedimenti in corso e le affermazioni contenute nelle sentenze-ordinanze sono oggetto di confronto nelle sedi giudiziarie e non in quelle parlamentari. Nella nostra sede il problema è quello di ragionare intorno al fatto iniziale, intorno alla strage di Peteano. Ovviamente non potevamo non indicare che elementi preoccupanti, proprio per l'inquadramento di questo fatto, erano contenuti nella sentenza ordinanza e che ritenevo di doverli approfondire. Io stesso mi sono permesso di indicare al generale, nel momento in cui lo ho invitato, che c'erano gravi addebiti mossi nelle sentenze ordinanze nei procedimenti precedenti sui quali non potevamo non far luce. Quando a pagina 170 dell'ordinanza si dice che tutte le

indagini sulle stragi in Italia, da quella di Piazza Fontana alle ultimissime (addirittura la data finale indicata è quella del 1988), sono state deviate, inquinate e che responsabile di questo inquinamento, oltre a settori della magistratura, dei Servizi, della polizia e anche l'Arma dei Carabinieri, ci troviamo di fronte ad un elemento che solleva dei problemi. Però, dopo le dichiarazioni iniziali, voglio riportare il dibattito all'interno del nostro compito che è quello di rivolgere espressamente domande sulla dinamica, sulla responsabilità della strage di Peteano del 1972 e sugli sviluppi successivi.

Avrei detto tutto questo indipendentemente dall'intervento del senatore Macis.

COCO. Prendo atto e condivido pienamente quel che ha detto il senatore Macis. Mentre sono in corso procedimenti per accertare l'esistenza di reati e la relativa responsabilità, non dobbiamo interferire in nessun modo sull'autonomo svolgimento di questo processo. Vorrei però porre all'attenzione di tutti i colleghi della Commissione un dato che ritorna più volte in questi processi, vale a dire la presenza nei provvedimenti giudiziari di alcune osservazioni di carattere generale che comunque vengono estrapolate dai fatti specifici che formano oggetto di accertamento processuale. Su questo punto, in merito al provvedimento del giudice istruttore relativo alla strage di Peteano, forse sarebbe opportuno tenere presente che vi sono questo tipo di osservazioni sul comportamento dell'Arma dei carabinieri che prescindono dall'accertamento dei fatti e che non si inquadrano nell'economia della motivazione relativa al procedimento giudiziario specifico. Io ritengo quindi che i lavori di questa Commissione non debbano interferire con l'autonomo svolgimento dei processi, però chiederei un momento di attenzione da parte di tutti su questo fatto che ritorna spesso, cioè che noi troviamo nei provvedimenti giudiziari e nella loro motivazione, delle osservazioni e delle considerazioni che sono estranee alla economia della motivazione di tali provvedimenti. Senza attualmente prendere una posizione specifica, io però gradirei che ci facessimo carico problematicamente di questo fatto.

BATTELLO. Vorrei chiedere al senatore Coco cosa significa farsi carico problematicamente di questo fatto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui siamo in sedi di audizione e non abbiamo neanche cominciato a fare le domande, pertanto vi pregherei di mettere da parte almeno per il momento queste questioni e di far sì che l'audizione scorra sui binari in cui deve essere incanalata.

Procediamo dunque alle domande. Signor generale, la strage di Peteano è del 1972 ed ha avuto una certa dinamica, subito dopo poi sono sorte le note difficoltà di accertamento dei colpevoli. Si dice a vari livelli che dal comando della divisione Pastrengo di Milano, che territorialmente era la divisione che sovrintendeva al settore, siano partite delle disposizioni che possono aver causato inquinamenti e dirottamenti dell'indagine. Si dice anche - e vengo dunque alla prima domanda specifica - che in seno alla divisione Pastrengo si fosse costituito e fosse operante a quell'epoca un gruppo di potere di tipo

piduista che, per i collegamenti che aveva, poteva portare a queste deviazioni. Lei ci può dire se a suo giudizio, nella ricostruzione dei fatti che lei ha dovuto storicamente ripercorrere, risulta che le direttive che furono date per le indagini ai comandi dei carabinieri dipendenti dall'Arma, a cominciare da quelli della divisione Pastrengo, furono direttive che dovevano escludere qualsiasi forma di depistaggio; se è vero che vi fosse nell'ambito di tale divisione un gruppo di potere piduista e se i collegamenti con i settori dipendenti nel Veneto non fossero costituiti più che da un rapporto da comando a comando da un'intermediazione piduista che può aver portato a certe deviazioni.

JUCCI. Signor Presidente, come ho detto inizialmente, io mi riferisco a documenti che sono presso il Comando generale dell'Arma poichè nel 1972 non avevo l'onore di esserne il comandante. Se il Presidente della Commissione lo ritiene utile, prima di rispondere a questa domanda vorrei riassumere brevemente la sequenza dei fatti concernenti la strage di Peteano.

PRESIDENTE. Signor generale, noi vogliamo ricostruire proprio i fatti di Peteano, quindi proceda pure.

JUCCI. Il 31 maggio 1972, alle ore 22,35, un anonimo informa telefonicamente il gruppo carabinieri di Gorizia della presenza di una macchina sospetta lungo la strada pedemontana Sagrado-Savogno. Il personale dell'Arma intervenuto nel corso del controllo dell'autovettura attiva involontariamente un ordigno occultato nel suo interno, la cui esplosione causa la morte del brigadiere Ferraro e dei carabinieri Poveromo e Dongiovanni, nonchè il ferimento del tenente Tagliari. Siamo al 31 maggio 1972, poco dopo le 23. L'attività investigativa svolta sotto la direzione personale dell'allora colonnello Mingarelli, comandante della legione di Udine, dai nuclei investigativi di Udine e Gorizia, consente l'inoltro all'autorità giudiziaria di alcuni rapporti giudiziari. In quello dell'8 novembre 1972 il colonnello Mingarelli precisa di aver preso in considerazione, quali possibili ipotesi investigative, una pista rossa, una pista nera ed una locale.

In data 16 febbraio 1973, l'ufficiale denuncia 6 persone: Resen Romano, Mezzorana Maria e Giovanni, La Rocca Furio, Budicin Giorgio e Badin Enzo, tutti appartenenti alla malavita locale, ritenuti responsabili della strage. In tale rapporto viene concentrata l'attenzione sulla cosiddetta pista locale, successivamente ribadita con rapporto del 13 marzo 1973 dalle rivelazioni del pregiudicato Di Baggio Walter, all'epoca dei fatti detenuto.

Questo per quanto riguarda i fatti. Per quanto concerne invece le vicende giudiziarie, il 21 marzo 1973, a seguito dell'emissione di ordine di cattura, le persone denunciate vengono tratte in arresto. A conclusione dell'attività istruttoria, gli imputati Resen, Mezzorana Maria e Giovanni, Budicin, La Rocca e Badin vengono tratti a giudizio davanti alla corte di assise di Trieste che, con sentenza del 7 giugno 1974, li assolve per insufficienza di prove.

Il 3 marzo 1976 la corte di appello di Trieste conferma, la sentenza di primo grado nei confronti degli imputati Resen, La Rocca e

Mezzorana Giovanni ed assolve con formula piena Badin e Mezzorana Maria. Il 23 giugno 1978 la Corte di cassazione annulla la sentenza della corte di Trieste e rinvia a giudizio, per un nuovo esame, alla corte di assise di appello di Venezia che il 25 giugno 1978 assolve con formula piena tutti gli imputati.

Nelle more del procedimento principale concernente direttamente la strage, i sei imputati e i loro difensori presentano diverse denunce nei confronti degli inquirenti, degli ufficiali di polizia giudiziaria e dei magistrati per deviazioni e manipolazioni delle indagini.

Il 24 novembre 1975 viene presentata alla Procura della Repubblica di Verona una nuova denuncia nei confronti di sei magistrati della Corte di appello di Trieste, di tre ufficiali dei carabinieri, Mingarelli, Chirico e Farro e di due testimoni per calunnia, omissione di atti di ufficio, frode processuale e subornazione di testi. Contemporaneamente viene presentata istanza di rimessione per motivi di legittima suspicione del procedimento penale instaurato per la strage.

Il 24 marzo 1976 la Corte di cassazione, nel rigettare le istanze di ricusazione e rimessione, indica la competenza dell'autorità giudiziaria di Venezia a giudicare sulle accuse contro i carabinieri ed i magistrati.

Il 16 ottobre 1976 il giudice istruttore di Venezia, su conforme parere del pubblico ministero, dichiara la impromovibilità dell'azione penale nei confronti di tutti gli indiziati in ordine alla denuncia presentata presso la procura di Verona e rimette gli atti alla procura per la prosecuzione dell'istruttoria a carico di Mingarelli, Chirico e Farro e del procuratore della Repubblica Pascoli. A termine di tale istruttoria il 7 giugno 1978 il giudice istruttore ordina il rinvio a giudizio di Pascoli per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità materiale e usurpazione di funzioni pubbliche; Mingarelli e Chirico per falso ideologico in un rapporto a firma Chirico relativo ad indagini svolte in territorio elvetico e per aver omesso di verbalizzare le dichiarazioni ricevute dal teste Di Baggio; Mingarelli e Farro per falso ideologico in ordine al rapporto sulle indagini compiute da quest'ultimo in territorio elvetico; Farro per falsa testimonianza; Mingarelli per abuso d'ufficio in casi non preveduti specificatamente dalla legge per aver proseguito le indagini sui fatti di Peteano quando il relativo processo si trovava in appello, interrogando la giornalista Canta Alessi; Mingarelli per falsità ideologica in relazione alle dichiarazioni della giornalista; Resen, Padula, Di Baggio e Bernod per calunnia.

Il 19 marzo 1979 il tribunale di Venezia condanna Mingarelli per abuso di ufficio e falso ideologico in relazione alla vicenda della giornalista; assolve il Pascoli, per insufficienza di prove, dal reato di soppressione dei documenti e perchè il fatto non sussiste dall'abuso d'ufficio; il Mingarelli ed il Chirico, per insufficienza di prove, per i reati di falso ed omissione; il Mingarelli ed il Farro perchè il fatto non costituisce reato dal falso ideologico; il Farro, per insufficienza di prove, dalla falsa testimonianza; il Mingarelli e il Chirico, per prescrizione, dal reato di omissione di atti di ufficio.

Il 27 aprile 1979 ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica di Venezia per l'istruttoria in ordine al reato di strage ed altro.

Nel luglio 1980 il procedimento penale viene formalizzato ed il 4 agosto 1986 il giudice istruttore emette sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti: di Cicuttini Carlo, Vinciguerra Vincenzo e Flaugnacco Giancarlo per strage; di Cicuttini, Vinciguerra, Flaugnacco, Vinciguerra Gaetano, Turco Cesare, Maggi Carlo Maria, D'igilio Carlo e Zorzi Delfo per ricostituzione del partito fascista; Almirante Giorgio e Pascoli Eno per favoreggiamento personale; di Trinco Aldo per concorso in sequestro di persona e tentato omicidio; di Mingarelli Dino, Chirico Antonino e Napoli Giuseppe per falsità materiale, falsità ideologica, soppressione di atti e peculato e per gli stessi dichiara di non doversi procedere per prescrizione dei reati di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento personale; di Pascoli Bruno per falsità materiale e per lo stesso dispone di non doversi procedere, perchè il fatto non sussiste, per il reato di soppressione di documenti veri, per non aver commesso il fatto in ordine alla omissione di atti di ufficio e per insufficienza di prove circa il peculato; di Santoro Michele e Pignatelli Angelo per falsità materiale ed altro.

Il 12 luglio 1980 la Corte di appello di Venezia, a parziale riforma della sentenza di primo grado, assolve: Mingarelli, perchè i fatti non sussistono, dai delitti di abuso d'ufficio e falso; Mingarelli e Chirico, rispettivamente per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non sussiste, dai delitti di falso ideologico in relazione al rapporto Chirico, e perchè il fatto non sussiste in relazione alla falsità ideologica commessa per aver omesso di verbalizzare le dichiarazioni del Di Baggio; Mingarelli e Farro perchè il fatto non sussiste, dal delitto di falso ideologico; il Farro, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di falsa testimonianza; Mingarelli e Chirico, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di omessa denuncia di reato.

Il 19 gennaio 1981 il tribunale di Venezia assolve Resen, perchè il fatto non costituisce reato, dalla calunnia nei confronti degli inquirenti.

Il 23 aprile 1981 la Corte di cassazione dichiara inammissibili e rigetta i ricorsi del procuratore generale e della parte civile.

Il 25 luglio 1987 la Corte di Assise di Venezia condanna Cicuttini, latitante, e Vinciguerra Vincenzo, detenuto, all'ergastolo per la strage di Peteano; gli stessi ed altri imputati (Turco, D'igilio, Zorzi, latitante, e Maggi, in stato di libertà, per partecipazione al sodalizio criminoso denominato «Ordine nuovo»); gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma Mingarelli, Chirico e Napoli per i delitti di falso e peculato; il Santoro per il delitto di falsità materiale in atti pubblici.

Il 3 gennaio 1988 il giudice istruttore di Venezia deposita la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio per il cosiddetto procedimento penale Peteano-*bis*.

Il 9 gennaio 1989, a seguito di impugnazione del pubblico ministero e di tutti gli imputati, escluso Vinciguerra, inizia il dibattimento di secondo grado presso la Corte di Assise di appello di Venezia.

Cercherò ora di rispondere alla domanda che mi è stata formulata in base agli elementi in mio possesso. Del caso della divisione Pastrengo si parla a pagina 79 della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2, basandosi sulle dichiarazioni del tenente colonnello Nicolò Bozzo, che vi aveva prestato servizio quale

ufficiale addetto all'ufficio OAIO. Come risulta, si tratta di dichiarazione spontanea resa dall'ufficiale (all'epoca capo sezione criminalità presso lo Stato maggiore della prima divisione carabinieri Pastrengo) nel corso del procedimento relativo al caso Sindona nell'aprile 1981 davanti al giudice istruttore di Milano, dottor Giuliano Turone. In sintesi, l'ufficiale sostenne che: «All'interno della divisione, nel periodo di comando del generale Palumbo si era formato un vero e proprio gruppo di potere al di fuori della gerarchia che aveva una matrice comune nella provenienza di servizio dalla Toscana». «Succeduto a Palumbo il generale Palombi, estraneo al gruppo citato, la gestione di questi era stata contrastata con il trasferimento a Milano di due ufficiali, il tenente colonnello Panella ed il colonnello Mazzei, entrambi compresi nelle liste degli iscritti alla loggia P2, e con il distacco (un'iniziativa dello Stato maggiore dell'Arma) del servizio speciale anticrimine che si era segnalato per i brillanti risultati ottenuti specie nella lotta al terrorismo, dal comando di divisione alla legione di Milano e quindi alle dipendenze del colonnello Mazzei e del tenente colonnello Panella». Il colonnello Mazzei si congedò prematuramente, dopo essere stato sottoposto a procedimento disciplinare per i rapporti intrattenuti con il professor Piero Del Giudice, implicato in attività delittuosa della sinistra eversiva.

Senza entrare nelle responsabilità penali o morali di alcuno, è opportuno chiarire che il lavoro di Stato maggiore si svolge attraverso un procedimento formale di trattazione dei vari problemi nel quale un ufficiale o un sottufficiale addetto studia la pratica redigendo un appunto scritto che, approvato dal capufficio competente, viene sottoposto all'esame del capo di Stato maggiore e quindi presentato al comandante per le decisioni.

Per quanto riguarda le vicende ordinarie del Reparto servizi speciali antiterrorismo, si è deciso quanto segue. Nel maggio 1974, presso la Brigata di Torino, allora comandata dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, fu costituito un nucleo speciale di polizia giudiziaria destinato ad affrontare le indagini sul terrorismo. Nel luglio 1975, in conseguenza dell'estensione del fenomeno a tutto il territorio nazionale, le funzioni del nucleo di polizia giudiziaria suddetto furono affidate a tre sezioni speciali di polizia giudiziaria poste alle dipendenze dirette delle tre Divisioni, con sedi in Milano, Roma e Napoli. Dal 1975 al 1977 furono istituite le sottosezioni speciali anticrimine - dipendenti dalle sezioni divisionali - di Genova, Torino, Padova, Bologna, Bari, Firenze, Catania e Catanzaro. Nel novembre 1977 le sezioni e le sottosezioni assunsero tutte la denominazione di Sezioni speciali anticrimine e furono inquadrare nei nuclei investigativi aventi competenza a livello provinciale, pur rimanendo coordinate a livello divisionale da un ufficiale superiore.

Dal settembre 1978 al 1979 le sezioni furono poste a disposizione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa al quale, con decreto interministeriale, erano stati conferiti compiti operativi speciali. Dal 5 dicembre 1983, essendo intanto aumentato il numero delle sezioni e dei nuclei da esse dipendenti, gli speciali reparti sono posti alle dipendenze dei comandanti di legione, 24 in tutto, con compiti in materia di terrorismo e di criminalità organizzata. Non è escluso infine che gli

stessi reparti, come è accaduto, subiscano ulteriori modifiche, sia in vista dell'attuazione del codice di procedura penale, sia in rapporto alle variazioni dell'incidenza dei fenomeni di criminalità comune, organizzata e politica nelle diverse zone del territorio nazionale.

A proposito di questa interdipendenza, mi sono fatto fare ieri sera un elenco di tutti i comandanti: comandante generale, comandante di divisione Pastrengo, comandante di brigata di Padova, comandanti delle legioni di Udine e di Padova, Capo di Stato maggiore della divisione Pastrengo, perchè da questo si può vedere se tali connessioni possano esservi state.

PRESIDENTE. Se vorrà lasciare questo elenco gliene saremo grati e lo acquisiremo agli atti.

In questa prima ricostruzione molto documentata di tutta la vicenda di Peteano, lei ha affermato che fino ad oggi alcuni importanti ufficiali dei carabinieri sono entrati nella valutazione della magistratura per delle mancanze anche gravi. La ragione di questo in cosa la ravvisa? In una strage che ha in primo piano coinvolto dei carabinieri, tre uccisi, uno gravemente mutilato, come mai altri ufficiali dei carabinieri possono essere entrati in questo meccanismo perverso?

Lei ci ha dato ora un'illustrazione di come normalmente devono avvenire le indagini, le inchieste o la trasmissione degli ordini all'interno dell'Arma; però le voglio domandare, se lei fosse stato allora Comandante generale dell'Arma e fosse venuto a conoscenza del fatto che il Comandante della divisione Pastrengo riceve a Milano Licio Gelli nella sede della Divisione, ed ha un colloquio a seguito del quale il Comandante stesso viene convocato nella villa di Arezzo, dove si trova in presenza di altri cinque alti ufficiali dei carabinieri, e ricevono direttive di vario tipo, che cosa avrebbe fatto? Se questo è successo, vuol dire che la catena di comando non ha funzionato.

JUCCI. Se io avessi saputo una cosa del genere, signor Presidente, gli avrei tolto il comando in due minuti, dopo di che avrei inoltrato il caso alla magistratura militare.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa risposta. Le volevo poi domandare il suo giudizio sulla posizione del Comandante del gruppo di Padova, colonnello Del Gaudio, che più volte viene indicato come la parte terminale di una catena abbastanza impropria di comando nella trasmissione degli ordini sempre relativi alla strage di Peteano.

JUCCI. Il mio desiderio è quello di addivenire alla verità. Lei mi parla, se non erro, del comandante di brigata, il generale Grassini, e del colonnello Del Gaudio, che era il comandante del gruppo di Padova, entrambi negli elenchi della P2. Il generale Grassini, dopo aver retto a Firenze la scuola sottufficiali, assunse il comando della brigata di Padova nel settembre 1973 e lo tenne fino al febbraio 1978. Il colonnello Del Gaudio comandò la compagnia di Padova dal 1962 al 1968, il gruppo della medesima città dal marzo 1971 al settembre 1976 e fu vice-comandante della legione della sede fino al gennaio 1978.

L'unico periodo di dipendenza gerarchica del colonnello Del Gaudio dal generale Grassini, peraltro non diretta perchè fra comandante di gruppo (o vice comandante di legione) e brigata c'è l'anello costituito dal comandante di legione, fu quello che andò dal marzo 1973 al gennaio del 1978.

Per quanto riguarda la posizione del generale Grassini e del colonnello Del Gaudio, dopo le note vicende, dopo la Commissione Monastra, i provvedimenti ministeriali di sospensione adottati sono stati annullati dal Tar del Lazio.

Circa i comandanti di legione, mi sono informato e posso dire che si trattava di un certo colonnello Favali e di un certo colonnello Agrimi.

Volendo esprimere un giudizio di correlazione tra le attività dei due ufficiali (giudizio non basato su dati di fatto), ritengo di dover affermare che con una articolazione complessa come quella dell'Arma dei Carabinieri, regolata da rigidi principi gerarchici e sottoposta a plurimi e costanti controlli esterni della magistratura, dell'autorità di pubblica sicurezza e di altre forze di polizia, sia praticamente impossibile imporre agli organi operativi dipendenti - ammesso che si voglia farlo - del le linee di azione anti-istituzionali. A parte le linee di azione anti-istituzionali, voglio anche dire che, come comandante generale, a volte mi interessò anche troppo dei vari aspetti con l'ansia di cercare di risolvere i vari problemi. Ieri c'è stato un sequestro in Sardegna; appena me lo hanno comunicato, siccome è il magistrato che dirige la questione, l'unica cosa che ho potuto fare (avendo in zona per attività conoscitiva della zona stessa un battaglione di paracadutisti in addestramento) è stata quella di autorizzare l'utilizzazione del battaglione stesso per i rastrellamenti. Però, non è possibile interferire direttamente sul l'azione degli organi operativi per quanto riguarda l'attività giudiziaria.

PRESIDENTE. In relazione a tutta la complessa attività che dal momento della strage ha svolto la magistratura, vi è anche un comportamento che considero anomalo sulle gestioni processuali in cui i carabinieri in qualche modo sono intervenuti. Nella prima parte, quando gli accusati erano i cosiddetti malavitosi, la divisione Pastrengo di Milano riservò un trattamento di grande favore verso i malavitosi e fornì il pagamento a coloro che si erano costituiti parti civili. Almeno così risulta processualmente. Invece, nella seconda parte non è stata fornita nessuna assistenza alle famiglie dei carabinieri nel processo di appello. La divisione Pastrengo intervenne soltanto in una parte, in quella più compromessa e non intervenne a sostenere le famiglie quando tra gli imputati vi furono dei carabinieri.

La divisione Pastrengo è accusata di aver indicato nelle prime indagini i malavitosi e poi di averli protetti, cioè di aver avuto questa attenzione. Successivamente, quando sono scomparsi di scena i malavitosi, cioè quando si è risolto il gruppo «piduista» presso la divisione Pastrengo, le cose sono cambiate.

Voglio domandare se di questi fatti lei ha notizie e informazioni perchè testimonia di una attività abbastanza preoccupante del comando della divisione Pastrengo dell'epoca.

BOATO. Perchè, in questa fase processuale non ci sono le parti civili dei carabinieri vittime e assassinati?

PRESIDENTE. È quello che ho detto in questo momento. Non c'è costituzione di parte civile.

JUCCI. Parte civile si è costituito il Ministero della difesa del quale facciamo parte come carabinieri. È dunque presente l'Avvocatura dello Stato che quindi sostiene anche i carabinieri.

Circa il passaggio dal primo processo nel quale i carabinieri sono stati tutelati come parti civili, mentre da un certo punto in poi le famiglie non si sono costituite, mi riservo di raccogliere maggiori informazioni sul perchè le famiglie non hanno più chiesto assistenza. Anche oggi in molti processi relativi a carabinieri uccisi per fatti di terrorismo, criminalità e così via, assistiamo le famiglie e su loro richiesta forniamo un sostegno; altre volte però tale richiesta non viene fatta. Quando tale sostegno viene richiesto, noi rispondiamo di sì, ma poi affidiamo la gestione ai comandi periferici. Se non ho mal capito, ma ritengo di aver capito, mi si chiede il perchè ad un certo punto (tra il 1977 e il 1979), cioè quando si passa dal gruppo locale ad un altro, l'atteggiamento è cambiato. Mi riservo di vedere quel che ho agli atti, perchè si tratta di un passaggio che da quanto ho visto non risulterebbe.

PRESIDENTE. Uno degli elementi di maggior turbativa è rappresentato da questo Marco Morin, un personaggio centrale di tutta questa vicenda. La Questura di Verona lo ha denunciato e l'Arma dei carabinieri no. Può dirci qualcosa in proposito?

JUCCI. L'ufficiale che tratta specificamente l'anticrimine nella zona è un ufficiale molto bravo, validissimo, uno dei migliori dell'Arma, che ha avuto anche grossi successi contro il terrorismo di destra.

TEODORI. Perchè il Morin ha fornito la sua opera all'Arma?

JUCCI. A me non risulta, mi sembra che lavorasse per la magistratura, quindi, lavorando per la magistratura, probabilmente si è rivolto a vari settori e non escludo abbia fatto delle perizie. Comunque farò accertamenti su tutto ciò che è stato fatto dal Morin quanto a perizie. Però, inquadrando la questione del Morin anche per mia serenità di coscienza, anche per quanto riguarda questo reparto operativo, vorrei dire alcune cose perchè si tratta di una delle questioni della sentenza che immaginavo potesse essermi chiesta.

Nella sentenza-ordinanza del giudice istruttore di Venezia, nella parte riguardante Marco Morin, viene addebitata ai carabinieri la trasmissione di due rapporti concernenti l'estrema destra, redatti in maniera talmente assurda e banale da lasciare esterrefatti: l'insufficienza degli accertamenti da effettuare in ordine alla permanenza nelle zone del lago di Garda del padre del noto Fachini Massimiliano, l'eliminazione delle indicazioni di Marco Morin dalle schede di Elio Massagrande e Roberto Besutti, la precedente mancata denuncia del Morin. In

particolare, il giudice sostiene che dal rapporto del 17 giugno 1966 del reparto operativo di Verona risulta che le indagini sull'ufficiale dell'Aeronautica Marco Morin, perchè a quell'epoca era in servizio di leva, erano state svolte congiuntamente dall'Arma e dalla polizia e sulla base delle loro risultanze la questura di Verona denunciò espressamente con rapporto il Morin, mentre i carabinieri non lo fecero, cosa di cui il giudice si chiede il perchè visto che i carabinieri hanno anche compiti di polizia militare. Ed anche nel 1988, in sede di rapporto giudiziario redatto per la corte di assise di Venezia, il Morin per l'Arma continua a non esistere. Questo è quanto è scritto nella sentenza.

I tre brani che ho voluto citare tenderebbero a dimostrare l'orditura di un unico disegno sviluppato nel tempo dall'Arma, quello cioè di assicurare copertura al Morin e in modo più ampio al gruppo ordinovista veneto-friulano. Questa interpretazione ritengo debba essere respinta nella maniera più ferma e quindi, per la verità dei fatti, è indispensabile chiarire, con l'aiuto degli atti trasmessi dall'Arma all'autorità giudiziaria, quali siano state le attività svolte nelle singole circostanze. In particolare, la I sezione del reparto operativo di Padova ha fornito costantemente collaborazione all'autorità giudiziaria inquirente sin dal dicembre 1983, quando trasmise un rapporto giudiziario relativo alle cellule ordinoviste venete e friulane, che verrà utilizzato dalla stessa autorità giudiziaria quale elemento di supporto in unione ad altri rapporti del reparto operativo di Udine per l'emissione del primo mandato di cattura contro ordinovisti veneti per ricostituzione del partito fascista. Questo nel 1983. Analoga collaborazione è stata prestata all'attività di polizia giudiziaria svolta sulla base di elementi confidenziali, acquisiti in ordine al materiale bellico depositato nel lago di Garda e agli estremisti di destra implicati, e conclusasi con la redazione di 12 rapporti giudiziari, a partire dal 2 novembre 1987, nonché la trasmissione del voluminoso referto, già inviato il 4 ottobre 1988 alla corte di assise di Venezia, comprendente 53 schede, in cui oltre ai dati biografici ed alle vicende giudiziarie, venivano delineati i vincoli associativi dei soggetti e tracciato un quadro dell'attività della destra eversiva nell'area veneta. In relazione a tale documento, l'autorità giudiziaria inquirente chiedeva di precisare se esistevano particolari motivi per cui nelle schede del Besutti e del Massagrande non fosse stato indicato come coimputato e condannato Marco Morin.

Il contestato rapporto del 17 giugno 1966 del nucleo investigativo di Verona ha portato alla denuncia di 7 persone, tra cui Besutti e Massagrande, alla scoperta di un appartamento in Roverè Veronese, già localizzato dall'Arma locale, frequentato dal Massagrande, in cui furono sequestrati armi, munizioni ed esplosivi, ad una serie di perquisizioni in varie località d'Italia eseguite dai reparti dell'Arma competenti per territorio, ed infine alla identificazione del Morin, nei cui confronti la questura di Verona eseguì perquisizioni presso il domicilio e presso l'aeroporto di Treviso, ove lo stesso prestava servizio, e riferì autonomamente, come peraltro aveva fatto l'Arma per gli altri indiziati, all'autorità giudiziaria, assolvendo con ciò anche quelle funzioni di polizia giudiziaria militare che le sono conferite.

Ho voluto così puntualizzare l'attività di questo reparto operativo svolta sia nel '66 che in anni più recenti dall'83 all'88.

PRESIDENTE. Signor generale, un'ultima domanda e poi lascerò la parola agli altri membri della Commissione. Con riferimento alla presente inchiesta sulla strage di Peteano, nel corso degli anni sono stati arrestati dalla magistratura e sono stati presi provvedimenti giudiziari contro 3 marescialli dei carabinieri, (Rossini, Razzini e Mairo), contro il colonnello Santoro, che fu a sua volta arrestato, contro altri ufficiali dell'Arma sempre per connessioni con questo provvedimento. La magistratura nel suo complesso cioè (non ci riferiamo solo all'ultima sentenza- ordinanza ma anche ad atti precedenti) in certo modo ai carabinieri ha addebitato e continua ad addebitare qualche cosa. A questo proposito, vorrei sapere se all'Arma risulta che sia stata fatta un'inchiesta interna sul perchè nel comando veneto succedevano certe cose e se in dipendenza di ciò vi siano stati provvedimenti disciplinari nei confronti di queste persone. Ovviamente, se non ha oggi gli elementi di una risposta che io considero importante, perchè relativa ad un'inchiesta interna all'Arma su quello che è successo, potrà fornirli successivamente.

JUCCI. Dirò qualcosa e poi, se non sarò esauriente, fornirò eventuali successive integrazioni. Per quanto riguarda le specifiche posizioni di appartenenti all'Arma implicati a vario titolo nelle vicende in questione, debbo dire che le stesse sono al vaglio della magistratura e quindi non posso intervenire in merito.

PRESIDENTE. Ma quando vengono arrestati dei carabinieri, l'Arma si porrà il problema, indipendentemente dalla magistratura?

JUCCI. Evidentemente sono ipotizzati dei coinvolgimenti che ora sono all'esame dell'autorità giudiziaria. Questi convincenti di connivenza di ambienti della destra eversiva e gruppi istituzionali vari (Arma dei carabinieri e singoli) mi inducono a ricordare come nel periodo antecedente la strage di Peteano, avvenuta il 31 maggio 1972 - periodo in cui tutti questi sottufficiali facevano servizio in quella zona, altrimenti non li avrebbero chiamati a testimoniare - furono proprio i carabinieri ad evidenziare le attività eversive del gruppo «ordinovista» friulano, a cui vennero poi attribuite le responsabilità della strage. Infatti a seguito del tentato dirottamento di Ronchi del Legionari, verificatosi il 6 ottobre 1972, nel quale perse la vita il dirottatore Ivano Boccaccio, furono proprio i carabinieri di Udine il 30 ottobre a denunciare i complici individuati in Cicuttini Carlo e Vinciguerra Vincenzo (peraltro da allora il Cicuttini è latitante).

Nel contesto delle stesse indagini emersero responsabilità del Boccaccio e di Midena Maurizio in una rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Udine nell'aprile del 1970, e nel senso si riferì all'autorità giudiziaria competente.

Mi permetto altresì di rammentare come, nel corso del tentato dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari, il dirottatore Ivano Boccaccio morì a seguito di conflitto a fuoco con due appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e con un appuntato dei carabinieri. Nella circostanza peraltro uno degli agenti venne ferito da un colpo di arma da fuoco.

Ho voluto citare le suddette circostanze in quanto essendosi verificate in concomitanza, con uno scarto di poco più di quattro mesi, con le prime indagini sulla strage di Peteano evidenziano come l'Arma, ben lungi dall'essere connivente o peggio dal voler alimentare la strategia della tensione, abbia al contrario - come ho già detto - contribuito in maniera determinante a far luce sulla pericolosità eversiva del gruppo composto dal Cicuttini, dal Vinciguerra e da altri, poi risultato essere responsabile della strage. Questo stesso personale che ora è inquisito è il personale che lì operava che e quindi poteva essere oggetto di quella o di altra strage.

Questo rappresento alla Commissione perchè valuti questa situazione di fatto. Circa gli eventuali provvedimenti che sono stati adottati nei confronti degli ufficiali, la norma dice che se prima non sono condannati è possibile soltanto sospenderli dal servizio. Pertanto, allorchè tali persone verranno condannate o assolte sarà possibile porre in atto le procedure necessarie. Comunque circa le singole posizioni - considerato che si tratta di una questione che va avanti da anni - vi farò avere l'elenco degli ufficiali e dei sottufficiali interessati. Ribadisco comunque che, fatta eccezione della sospensione dal servizio che deve essere sanzionata dal Ministro, non si possono prendere provvedimenti se la sentenza non è definitiva.

PRESIDENTE. Dopo questa sua esposizione, generale Jucci, spero che lei sarà così cortese da rispondere alle domande che le porranno i colleghi, con la riserva di farci avere dati più precisi in un secondo momento qualora non fossero in questo momento a sua disposizione.

BATTELLO. Storicamente risulta, per dichiarazioni fatte dall'avvocato medesimo, che la divisione Pastengo di Milano nel corso del processo di primo grado (che si svolse nel 1974) ebbe a pagare i difensori delle parti civili costituite, cioè i familiari dei carabinieri morti e feriti; ebbe anche a convocarli presso la divisione per concordare le linee processuali da svolgere. Tra questi difensori risulta essere colui il quale questa circostanza riferì, l'avvocato Fabio Dean, poi risultato l'avvocato di Licio Gelli.

Inoltre nel prosieguo delle vicende processuali, quando prosciolti definitivamente i cinque o sei originari imputati le vicende processuali coinvolsero sotto l'accusa (uso un'espressione di sintesi ma generica) di depistaggio alcuni esponenti dell'Arma, non vi fu costituzione di parte civile da parte delle famiglie.

La domanda che le pongo è la seguente: la scelta dell'avvocato Dean come uno dei patroni di parte civile, le convocazioni in divisione Pastrengo e il pagamento sono circostanze che risultano anche agli atti della divisione? Può il signor Comandante generale darci notizie più precise circa il perchè allora ci si attivò tanto e perchè oggi non ci si attiva più?

JUCCI. Risulta agli atti che la divisione Pastrengo è stata incaricata di seguire la vicenda degli avvocati relativamente a questo periodo. Controllerò se risulta qualcosa a proposito del coordinamento operato dall'avvocato Dean; onestamente in questo momento non posso dire

nulla con certezza. Comunque verificherò se agli atti risulta qualcosa in merito.

Nei giorni scorsi ho richiesto ai miei uffici di fornirmi di tutti gli elementi che potevano essere utili nel corso di questa audizione. Tali uffici non mi hanno fornito alcun documento in cui risulta addirittura la convocazione dei parenti al Comando della divisione Pastrengo.

BATTELLO. Furono convocati i difensori di parte civile che si riunirono proprio all'interno della divisione.

JUCCI. In che anno?

RASTRELLI. Da chi fu incaricata la divisione Pastrengo?

PRESIDENTE. In effetti la divisione Pastrengo assunse un'iniziativa in merito.

BATTELLO. Tali riunioni si svolsero nel 1974-1975.

JUCCI. Debbo allora ricordare che il generale Palumbo comandò la divisione di Milano dal luglio 1971 al febbraio 1975. Perciò se questo accadde all'inizio del 1975 si può fare un discorso; se invece accadde dopo il febbraio 1975 dobbiamo fare riferimento ad Edoardo Palombi.

Ripeto che prima di venire in questa sede ho cercato di disporre degli atti che mi potevano essere utili per questa audizione. Il fatto che la divisione Pastrengo fosse stata incaricata da un punto di vista generale non suscitava in me alcuna preoccupazione. Anche adesso per alcuni processi che si svolgono a Palermo il Comandante di brigata di Palermo viene incaricato.

BATTELLO. Vorremmo sapere se dagli atti risulta che uno degli avvocati di parte civile, l'avvocato Dean, era o comunque sarebbe successivamente diventato il legale di Licio Gelli. Inoltre vorremmo avere alcuni chiarimenti sui diversi sistemi di attivazione adottati allora ed in questo periodo.

JUCCI. Se risulterà agli atti il motivo per cui si scelse l'avvocato Dean senz'altro vi fornirò i necessari chiarimenti.

BATTELLO. Le ipotesi, però, contano relativamente. Noi vogliamo sapere se dagli atti risulta qualcosa e, in caso affermativo, vorremmo acquisire questi dati alla Commissione.

JUCCI. Senz'altro; se qualcosa risulterà sarà acquisito agli atti della Commissione. Tutto quello che potrò reperire su tale argomento potrà essere acquisito agli atti.

BATTELLO. Per completare la questione concernente l'attivazione dell'Arma nella prima fase processuale a carico degli innocentemente accusati e successivamente assolti, cioè relativamente ai cosiddetti «depistatori», vorrei fare un'altra domanda, che richiama una questione a cui ha già accennato il comandante Jucci.

Risulta agli atti che l'Avvocatura dello Stato, doverosamente costituita anche nella seconda fase a tutela degli interessi dello Stato, nel corso del processo di primo grado, conclusosi con la sentenza del luglio dello scorso anno, aveva chiesto in data 11 aprile 1987 una serie di atti documentativi da esibire ai giudici del dibattimento per sostenere le ragioni della parte civile. Questa richiesta, avanzata in data 11 aprile 1987, ebbe in risposta una documentazione spedita dal Comando il 16 giugno e pervenuta il 23 giugno. Invece, su incarico del Comando generale, la legione di Udine spedì la relativa documentazione il 18 giugno.

In sintesi, la legione di Udine ed il Comando generale hanno trasmesso la documentazione richiesta dall'Avvocatura dello Stato soltanto alcuni giorni dopo la chiusura della istruttoria dibattimentale. Quindi tale documentazione era inutilizzabile poichè tardivamente pervenuta.

Voglio ripertere che il Comando generale dell'Arma fornì la documentazione richiesta il 23 giugno, mentre la legione di Udine la fornì il 18 giugno. Entrambe queste date sono successive al 17 giugno, giorno in cui si chiudeva l'istruttoria dibattimentale. Questa sequenza temporale è attribuibile a difficoltà burocratiche del Comando o pone problemi diversi?

JUCCI. Anzitutto, come ho già detto, su questo ufficio ricadono le richieste più varie provenienti da tutta Italia. Inoltre a questo ufficio sono richiesti gli impegni più immediati ad esempio in materia di sequestri, di terrorismo, eccetera. Sono sempre gli stessi archivisti che debbono svolgere il compito di reperire, tra migliaia di fascicoli, i documenti richiesti. Nel momento in cui questi archivisti trovano determinati documenti devono sottoporli al vaglio dell'Ufficiale Caposezione e Capoufficio, seguendo una trafila ben precisa.

Personalmente non sono andato a consultare le pratiche. Ovviamente il Comandante generale non cerca un documento nell'archivio perchè, se lo facesse, difficilmente otterrebbe qualcosa. Di determinati documenti di cui sto parlando ho preso visione soltanto ieri quando, dovendomi presentare di fronte a questa Commissione, ho richiesto tutti i documenti utili.

Per quanto riguarda il superiore gerarchico, posso dire che vi è stato un ritardo di 4 o 5 giorni attribuibile alla ansia di trovare tutto. Infatti il Comando generale si articola in vari uffici.

BOATO. Il problema è il seguente: ad istruttoria dibattimentale aperta sono stati richiesti alcuni documenti che sono però pervenuti soltanto dopo la chiusura dell'istruttoria medesima.

JUCCI. Ho capito che il problema è questo e vi fornirò anche le sequenze temporali. Il giorno 11 è stato deciso di consultare anche un altro ufficio proprio per l'ansia di trovare tutto quanto era disponibile. Per affermare che non esistono documentazioni al Comando generale bisogna aver verificato che effettivamente in nessun ufficio che ha capo a questo Comando vi siano documenti.

La richiesta è pervenuta in data 3 aprile 1987 al Comando generale. Il 14 aprile 1987 viene organizzato ed avviato il lavoro di ricerca degli atti richiesti. Il 15 aprile 1987 la legione di Udine trasmette, ad iniziativa del Comando generale, alcuni atti pertinenti alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato. Detti documenti non sono inviati all'Ente richiedente perchè sono da inquadrare nella ricerca in corso negli archivi del Comando generale. Il 14 maggio 1987 perviene un sollecito dell'Avvocatura dello Stato in cui si precisa che l'istruttoria si sarebbe presumibilmente conclusa nel corrente mese di maggio e subito dopo l'Avvocatura stessa sarebbe intervenuta nella discussione. L'11 giugno 1987 viene completata la ricerca negli archivi; vi è stato un ritardo di alcuni giorni perchè la ricerca si è estesa ad altro ufficio. Il 16 giugno 1987 si dispone con messaggio che la legione di Udine trasmetta direttamente gli atti di cui sopra e si informa con lettera l'Avvocatura del solo ordine impartito, lettera giunta all'ente destinatario il 23 successivo. In ordine alla mancata collaborazione del Comando generale...

BATTELLO. Questo l'ha già detto, ma il fatto è che il Comando generale ha trasmesso i documenti richiesti il 16 giugno 1987 mentre l'istruttoria si è chiusa il 17 giugno. La missiva, spedita il 16 giugno, pervenne il 23 giugno. Quella inviata dalla legione di Udine pervenne fortunatamente qualche giorno prima, ma comunque troppo tardi rispetto alle previsioni dell'Avvocatura di concludere tutto entro il mese di maggio. Non so se questo sia casuale.

JUCCI. Sono andato a verificare e mi sono anche accorto che un ritardo di cinque, sei o sette giorni c'è stato per poter controllare anche in questo ufficio.

BATTELLO. Quindi la risposta è che il ritardo è dovuto alla burocrazia.

JUCCI. Tra l'altro il livello che ha predisposto questo forse avrà preferito avere la certezza di tutta la documentazione, perchè se veniva fuori una cosa veramente importante, era meglio, se fosse emerso qualcosa, essere sicuri di poter disporre di questi atti.

PRESIDENTE. Mi sembra accertato il fatto di un ritardo, ed è inutile che chiediamo al comandante la valutazione di questo.

BATTELLO. C'è poi un'appendice di questo episodio, utile per avere chiaro il senso della sua risposta. Vorrei farle una domanda su un aspetto che è stato toccato anche nell'esposizione del generale. Mi riferisco questa volta alla richiesta del giudice istruttore. È stato detto prima che il giudice istruttore aveva richiesto la documentazione al comando sin dall'autunno del 1987. Risulta che tempestivamente nel breve giro di un mese il Ministero dell'interno ha chiesto parallelamente che fosse trasmessa la documentazione richiesta, e ciò fece il 10 settembre 1987. Nei confronti dell'Arma fu necessario un sollecito l'11 settembre, trasmesso per conoscenza anche al Ministero della difesa, dopo di che, qualche giorno dopo, il Comando dell'Arma giustificò

questo ritardo e questa inerzia di trasmissione evocando quello che qui è stato detto, cioè la necessità di classificare. La mia domanda è questa: prima il Comandante generale dell'Arma ha detto che si era meravigliato di questa sollecitazione dell'11 dicembre, posto che tempestivamente era stato in contatto con il giudice istruttore e che dell'evidenziazione di questa circostanza il Comando viene a conoscenza solo con il deposito dell'ordinanza. La sollecitazione dell'11 dicembre in qualche modo si collocava in un rapporto che si dice essere stato contiguo. Per quale motivo non abbia destato sorpresa già la sollecitazione dell'11 dicembre ed una sollecitazione inviata per conoscenza al Ministero della difesa, è questione che lascia intendere che il rapporto non sia stato così fluido tra il giudice istruttore e il Comando dell'Arma.

JUCCI. Posso fare una sequenza degli avvenimenti premettendo che sono stati esaminati dal Comando generale e dai comandi dipendenti all'incirca trentamila fogli e ne sono stati mandati 9.925. Questo *iter*, come lei diceva, si è svolto dall'autunno al dicembre, e sempre nel quadro di quelle attività che questo ufficio svolge, perchè non può essere bloccato tutto. Esaminare 30.000 fogli, interessare anche i comandi dipendenti e mandarne 9.000 e più, di cui alcuni classificati, è cosa che indubbiamente ha richiesto del tempo. La valutazione dell'importanza di tali atti è cosa che indubbiamente a me non può interessare; quando il documento è classificato lo devo mandare per legge all'originatore.

La sequenza è stata la seguente: l'8 agosto 1987 il giudice istruttore di Venezia, dottor Felice Casson, in occasione di un incontro presso il Comando generale dell'Arma, consegna personalmente una richiesta scritta per l'acquisizione, con cortese urgenza, di copia di tutti i rapporti informativi e speciali, o riservati e personali, note, o appunti, o esiti di accertamenti riservati o classificati di qualsiasi genere concernenti la strage di Peteano...

PRESIDENTE. Il Comandante non nega che ci sia stata la sollecitazione; afferma di aver fatto una ricerca laboriosa di 30.000 documenti, ed è implicito che è una cosa che si doveva far prima.

CASINI. È questo un punto importante perchè, come qualcuno ha sottolineato, dall'audizione che noi stiamo sostenendo e dalle affermazioni della sentenza - ordinanza del giudice Casson emerge un quadro che a mio parere va approfondito con grande rigore da parte nostra e senza prevenzioni nè in un senso nè in un altro.

JUCCI. Nell'occasione, sempre l'8 agosto 1987, vengono concordate di massima le modalità e procedure per l'evasione della richiesta e cioè: esame analitico degli atti per valutarne la pertinenza in relazione alla richiesta avanzata e per blocchi di argomenti, a partire da quelli meno complessi, dato che gli rappresentammo la quantità e la mole del lavoro. In relazione a quanto sopra il 12 agosto 1987 vengono interessati i comandi dipendenti per la raccolta e l'invio al Comando generale della documentazione richiesta poichè noi non dovevamo dare assicurazione del comando generale, ma io dovevo dare assicurazione di tutta l'Arma.

Le richieste erano ampie perchè prima c'era stata anche la richiesta dell'elenco di tutte le morti sospette nell'arco di 20 anni. Il 14 agosto 1987 viene avviata la richiesta di archivio che riguarda gli uffici dello Stato maggiore e del Comando generale per molte migliaia di fogli da individuare ed esaminare. Personalmente detti l'ordine che, a prescindere da ferragosto, si cominciasse subito perchè desideravo che le risposte venissero date nel più breve tempo possibile.

Il 9 ottobre 1987 viene completata la raccolta degli atti da parte dei comandi interessati. Il 13 ottobre 1987 il giudice istruttore viene aggiornato per telefono da parte del capo ufficio criminalità organizzata dello stato dei lavori; nell'occasione vengono chieste precisazioni chiarificatrici su una delle richieste, la cellula di estrema destra, e si ribadiscono le procedure e le metodologie di lavoro concordate. Il mio ufficiale che ora comanda il gruppo di Catania e che ho convocato, mi fa sapere a proposito di aver fatto anche delle telefonate precedenti, ma il giudice per lavoro era fuori e quindi l'aveva potuto contattare soltanto il 13 ottobre 1987.

Il 25 ottobre 1987, in linea con accordi presi, viene fornita la risposta sull'attentato all'onorevole De Michieli Vitturi. Il 12 dicembre 1987 perviene una lettera di sollecito da parte del magistrato, datata 11 dicembre che chiede gli atti entro 10 giorni. Il 21 dicembre 1987 avviene la consegna diretta al magistrato degli atti concernenti tutte le richieste. Al riguardo si precisa, come dimostrano le date delle lettere di trasmissione che accompagnano gli atti riguardanti i singoli argomenti, che alcune delle risposte, come da accordi con il magistrato, erano pronte o in via di approntamento allorchè pervenne il sollecito. In particolare: lettera di trasmissione degli atti concernenti il dirottamento di Ronchi, datata 12 dicembre 1987; lettera di trasmissione degli atti concernenti la cellula, datata 13 dicembre 1987. Nell'occasione tali atti non vennero inviati perchè, essendo intervenuto il sollecito, si preferì completare il lavoro, abbandonando la metodologia analitica fino ad allora seguita nell'esame degli atti e provvedere con consegna diretta del materiale documentale concernente tutte le richieste.

Il 25 gennaio 1988 vi fu la consegna diretta al magistrato di atti per i quali si era chiesta ed ottenuta la declassificazione da parte degli enti e comandi originatori. Il 14 marzo 1988 viene trasmesso al giudice istruttore l'ultimo atto declassificato riferito a Biondaro.

Inoltre, il 22 giugno 1987 l'ufficio istruzione del Tribunale di Venezia chiede di trasmettere l'elenco di morti sospette avvenute nelle relative indagini per fatti di eversione nell'arco di più di 20 anni. L'8 agosto 1987 vengono concordate con il giudice istruttore competente le modalità delle suddette ricerche e definite più specificamente il periodo e le aree interessate. L'11 agosto 1987 il Comando generale interessa in proposito i comandi dipendenti e, nel contempo, viene sviluppata la ricerca su circa 30 mila atti degli archivi del comando generale. Entro il 18 settembre 1987 pervengono le risposte dei comandi dipendenti e il 30 settembre 1987 viene data risposta al quesito al giudice istruttore di Venezia. È vero che gli atti inviati sono poco o niente, ma è colpa mia se in decine di migliaia di atti non c'era niente? Noi però abbiamo dovuto esaminare tutti i fascicoli, perchè, altrimenti, non avremmo ottemperato alle disposizioni del giudice di Venezia.

BATTELLO. Un'altra domanda che voglio fare non riguarda i tempi ma il contenuto dell'informativa. Risulta in atti ed è pacifico per ciò che si sa, che venne richiesta al comando dell'Arma, così come alla Digos, una serie di notizie sul padre del Fachini, soggetto sul quale si indagava nell'area dell'eversione di destra. Il comando dell'Arma risponde, in data 24 ottobre 1988, che il Fachini padre si era trasferito a Verona con la famiglia alla fine dell'anno 1943 e che vi era rimasto fino ai primi giorni del maggio 1985, e che gli accertamenti non avevano per messo di stabilire che lavoro faceva, che carica avesse ricoperto o se avesse svolto funzioni pubbliche. Parallelamente la Digos, il 17 novembre 1988, rispose che il Fachini padre dal 2 agosto 1944 al giorno della liberazione aveva ricoperto in Verona la carica di questore, circostanza abbastanza evidente e difficilmente non verificabile. Qui dunque non vi è una questione di date, ma di contenuto dell'informativa. Come spiega questa dissonanza?

JUCCI. Non ho in visione né la richiesta né la risposta fatta dal reparto operativo perché le richieste non giungono al Comando generale anche perché i reparti non devono informare la scala gerarchica delle richieste che pervengono dall'autorità giudiziaria. Quindi non so se fosse stato chiesto cosa faceva il padre di questo personaggio o se la richiesta fosse generica. Prendo atto della domanda che mi è stata rivolta e farò pervenire sia la richiesta che la risposta.

BATTELLO. Un'altra domanda riguarda una documentazione esistente presso la caserma dei carabinieri di Monfalcone. Risulta che nella caserma dei carabinieri venne acquisito un opuscolo qualificato come riservato risalente al 1971, siamo a qualche mese di distanza dall'attentato. Si trattava di un opuscolo che il centro trasmetteva a tutte le stazioni, che il Comando generale trasmetteva alla periferia e quindi anche alle stazioni, compresa quella di Monfalcone. In questo opuscolo, inviato per orientamento, si legge: «Solo l'apparato del Pci può essere considerato nel suo insieme un organismo che riunisce in sé caratteristiche propriamente militari e comunque tali da permettere in breve tempo una mobilitazione di quadri e di masse determinanti ai fini della sicurezza interna. L'incidenza dell'estremismo di destra, invece, appare molto inferiore, ben delimitabile per l'attività più velleitaria che attiva».

Lei conosce l'esistenza di questo opuscolo? Può fare indagini per farcelo avere?

JUCCI. Farò indagini per verificarne l'esistenza. Io non lo ho mai letto e non posso che prendere atto della domanda.

BATTELLO. C'è una continuità nell'Arma.

JUCCI. No, assolutamente, non c'è continuità in queste cose. Comunque, cercherò notizie di questo opuscolo. Se dovessi conoscere tutti i documenti esistenti dalla costituzione dell'Arma, invece del generale Jucci, dovrei essere un *computer*.

BATTELLO. Sempre a proposito della prima fase di Peteano, quando si indaga sui cosiddetti malavitosi, perchè in realtà non sono malavitosi ma gente comune, gente qualunque, non c'era nè mafia nè altro a Gorizia e in quegli anni meno che mai. Lo dico perchè, altrimenti, per tutta la vita si trascinerrebbero la qualifica di malavitosi mentre sono stati assolti con formula piena. Dunque, nella prima fase delle indagini si raccolgono anche a verbale le informazioni di un certo teste che si chiama Zotti. Il quale riferisce alcune circostanze che possono indirizzare genericamente a destra. Il problema non è di qualità di indagine perchè ognuno può fare l'indagine che vuole. La mia domanda ha per oggetto un fatto specifico e determinato. Si indaga ed a un certo punto, il 9 ottobre 1972, il Gruppo dei carabinieri di Roma segnala ai carabinieri di Gorizia l'esistenza di un telegramma che, dal carcere, Valpreda aveva spedito a Zotti inviandogli saluti o altre cose.

La notizia avente per oggetto l'esistenza di questo telegramma, che viene introdotta nel dibattito il 14 dicembre 1972, era pervenuta a Gorizia il 9 ottobre 1972; noto che siamo esattamente a 3 giorni di distanza dal dirottamento di Ronchi, avvenuto il 6 ottobre dello stesso anno, data da lei giustamente enfatizzata perchè tale da poter mettere in evidenza possibili collegamenti tra il dirottamento e la strage di qualche mese prima. Ebbene, la mia domanda è la seguente: risulta che nonostante richieste fatte ai carabinieri di Roma per acquisire il fascicoletto relativo alle indagini effettuate per intercettare quel telegramma e poi trasmetterlo, esso non sia stato conservato o comunque non esiste attualmente negli archivi dei carabinieri di Roma. Lei può dirci qualcosa al riguardo?

PRESIDENTE. Voglio solo aggiungere che nella sentenza-ordinanza l'episodio testè richiamato dal senatore Battello è ricordato come sparizione-eliminazione dagli archivi del comando del Gruppo carabinieri di Roma degli atti relativi al depistamento Zotti. Sembra, per il giudice istruttore, che il documento sia stato eliminato o comunque sia sparito dal comando di Roma.

JUCCI. Quando ho appreso dalla sentenza della sparizione ho subito predisposto degli accertamenti presso il gruppo. Disgraziatamente, i due capi archivisti, all'epoca in servizio, sono morti; in ogni caso, farò tutto il possibile per sapere se questo documento, tra centinaia di migliaia di documenti che tra l'altro sono stati trasportati da una parte all'altra dell'archivio, manca per dolo o per cause fortuite. Peraltro a questo punto posso dare solo collaborazione all'autorità giudiziaria che indaga.

BATTELLO. Questa domanda attiene ad una circostanza in merito alla quale gradirei dal Comandante generale un'informativa. Premetto che a me non interessa come andranno a finire le vicende giudiziarie, se vi è dolo, colpa, caso fortuito o forza maggiore, bensì i fatti ed il fatto è questo. Risulta, da un sopralluogo effettuato nell'immediatezza del gravissimo episodio delittuoso, che furono repertati alcuni bossoli. Questi bossoli, pur repertati, non è mai stato possibile acquisirli perchè i periti han detto di non averli mai ricevuti dal comando di Gorizia,

mentre il comando di Gorizia dice di averli dati ai periti; vi risparmio ulteriori versioni, fatto sta che questi bossoli non esistono. La circostanza è di enorme rilevanza proprio perchè per la relazione che lei stesso, signor comandante, ha posto - nè poteva essere diversamente - tra la strage di Peteano ed il dirottamento di Ronchi, la comparazione di questi bossoli, che nessuno ha mai avuto in mano, con i bossoli, quelli sì acquisiti, usciti dalla pistola usata nell'attentato di Ronchi, di proprietà Cicutini, avrebbe in qualche modo sorretto un tipo di indagine, che si lamenta non essere mai stata effettuata. Ebbene, lei si è mai, a fini interni dell'Arma (ribadisco che non mi interessano le questioni giudiziarie) posto il problema delle sparizioni di tali bossoli?

JUCCI. Per quanto riguarda la questione dei bossoli, che è una questione gravissima e importantissima, affidata all'autorità giudiziaria, serenamente le dico che se io mi fossi intromesso dal 1986 ad oggi in questa vicenda, oltre a fornire la massima collaborazione in relazione a tutti gli elementi che l'autorità giudiziaria chiede, forse tra 10 anni qualcuno potrebbe chiedermene conto. Attualmente, infatti, come accertamento, la questione rientra nella competenza della magistratura.

BATTELLO. Io capisco che si tratta di un fatto delicatissimo e guai a chiunque di noi voglia giocare sopra il rapporto tra indagine giudiziaria in corso e indagine politica nostra; ricordo solo però che esiste, sì la presunzione di innocenza e quindi nessuno può essere destituito se non dopo una condanna passata in giudicato, ma altresì l'istituto della sospensione cautelare, che non implica alcun accertamento di responsabilità. Quindi, - ripeto - la mia domanda è se sono in corso indagini a fini istituzionali interni.

PRESIDENTE. Senatore Battello, abbiamo detto tutti all'inizio della seduta che vogliamo escludere qualsiasi interferenza tra la nostra inchiesta e quella della magistratura. A questo proposito, mi sembra di dover dare una sorta di copertura al generale, in quanto il magistrato sta indagando ancora oggi su questi bossoli e quindi sarebbe strano se il comando dell'Arma, di fronte ad interrogatori ripetuti di alcuni suoi membri da parte del magistrato che non hanno fatto ancora emergere i bossoli, oggi dicesse che da un'inchiesta interna risulta che i bossoli sono, ad esempio, in deposito. Non può esservi una contraddizione tra le dichiarazioni dell'Arma in questa sede e quelle che sono state fatte dall'Arma stessa al magistrato.

Voglio dire che in questo modo metteremmo il Comandante in condizioni di non rispondere.

Considero che tale argomento rientri nella competenza di accertamento tuttora in mano al magistrato. Varie volte, in riferimento ad altri casi, ho chiesto se vi erano state inchieste interne.

MACIS. La domanda tendeva a scoprire se tutto questo ha avuto un seguito. Quando interviene l'Autorità giudiziaria non è detto che si blocchino tutte le indagini. Vogliamo perciò capire se vi è stato un seguito. Se spariscono i bossoli cosa si fa?

PRESIDENTE. È stato già detto che non sanno da quale sede i bossoli sono spariti. Esiste comunque un verbale di consegna.

TEODORI. In questo momento la cosa migliore è far esprimere compiutamente una domanda ed attendere la relativa risposta. Ritengo, anche per una questione di rispetto, che sia indispensabile procedere in questo modo.

PRESIDENTE. Il Presidente può però valutare la congruità della domanda. Mi sono semplicemente preoccupato di non porre un problema di interferenza con l'autorità giudiziaria, che invece mi sembra sia stato posto.

Se la domanda è, come è stato specificato, se vi sono state conseguenze disciplinari interne...

BATTELLO. Vogliamo sapere se vi sono mai state sospensioni cautelari in quell'ambito.

PRESIDENTE. In questo caso non ci sono problemi.

JUCCI. Per quanto riguarda i bossoli dal 1986 in poi non ho fatto alcun accertamento. Evidentemente tutti gli accertamenti che potevano essere compiuti erano già stati fatti in precedenza. Inoltre ormai la questione era in mano al giudice istruttore. Posso riservarmi di farvi conoscere quali accertamenti sono stati compiuti dal 1972 in poi. Tra l'altro se avessi compiuto oggi questi accertamenti avrei anche potuto essere mal interpretato.

Di tale argomento posso quindi anche affermare di non essermi interessato. Se questo si fosse verificato nel 1986 vi posso assicurare che avrei cercato di compiere tutti gli accertamenti necessari. Comunque vi garantisco che mi accerterò di quanto è stato compiuto e trasmetterò gli atti alla Commissione.

Per quanto riguarda invece le posizioni dei vari ufficiali e sottufficiali devo fare alcune precisazioni: alcuni di questi sono stati sospesi precauzionalmente dall'impiego in determinati periodi; vi invierò un elenco esatto dei nominativi. Si tratta di procedure amministrative che vengono prese a seguito di condanne; a volte anche nel caso di ricorso in appello si procede alla sospensione precauzionale se sussistono determinati elementi. Ripeto comunque che vi invierò un elenco del personale implicato o presunto implicato a qualsiasi titolo nella vicenda.

BATTELLO. Dalla documentazione acquisita (bene o male acquisita) risultano alcuni fatti dei quali chiedo conferma o in relazione ai quali vorrei sapere se il Comando generale ha ritenuto di ottenere cose non del tutto corrette.

Da una nota inviata il 10 ottobre 1977 dai Carabinieri di Venezia al Comando generale emergono alcuni spunti interessanti. Voglio ricordare che ci troviamo nella seconda fase; siamo cioè di fronte al processo a carico dei cosiddetti «depistatori», che sono stati poi assolti nella prima «sottofase» della seconda fase del processo. In data 10 ottobre 1977 i

carabinieri scrivono a Roma che il procuratore generale di Venezia era stato «in precedenza sensibilizzato». Nella nota, scritto nero su bianco, si legge ancora che «la scelta dei componenti del suddetto collegio (cioè il Tribunale che pronunciò la condanna) è stata molto oculata. Si ha la sensazione, anche a seguito di contatti riservati avuti nell'ambiente, che l'epilogo del processo non dovrebbe ora dar luogo a spiacevoli sorprese». Tra parentesi, ricordo che una delle imputazioni formulate all'epoca riguardava il falso rapporto di un sopralluogo effettuato in Svizzera. Gli estensori di questo rapporto vennero assolti poichè si affermò che il reato di falso implica un comportamento doloso. Poichè si era di fronte ad un semplice caso di disattenzione selettiva colposa, dovevano essere assolti, ed in effetti lo furono.

Nella nota redatta il 10 gennaio 1981 dai Carabinieri di Venezia si legge: «il 10 gennaio ultimo scorso il procuratore Capo della Repubblica di Venezia molto riservatamente suggeriva di consigliare al signor generale Mingarelli di inoltrare la denuncia annunciata dall'avvocato (...) per sottolineare inequivocabilmente la sua innocenza e per dare a lui la possibilità di muoversi con maggior forza».

Non so se lei, signor generale, abbia accertato o meno di persona l'esistenza di queste note in cui erano scritte simili cose che hanno il sapore dell'incredibile. Nel caso che lei non l'abbia fatto, le chiedo di verificare e di dirci se in qualche modo, anche indirettamente, corrisponde ai compiti istituzionali dell'Arma contattare riservatamente magistrati requiranti, inquirenti o addirittura giudicanti al fine di «influenzare» il processo.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di due note: risalenti al 10 ottobre 1977 e al 10 gennaio 1981 spedite dai Carabinieri di Venezia.

JUCCI. Lei sta citando alcuni documenti inviati dai Carabinieri e acquisiti dal Giudice istruttore Casson. Li abbiamo inviati noi e se non avessimo voluto spedirli...

BATTELLO. Probabilmente sarebbe stato emesso un provvedimento di sequestro.

JUCCI. Sto facendo un discorso di carattere istituzionale. Da agosto in poi decine di persone sono state impegnate in questo senso. Ho fornito tutti gli atti esistenti.

BATTELLO. Le chiedo un giudizio sul contenuto di queste note.

JUCCI. Il giudizio dovete esprimerlo voi.

BATTELLO. Lei è il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Forse in quell'occasione il Comandante era un altro, ma voglio capire se effettivamente i carabinieri svolgono questo tipo di attività.

JUCCI. Le ho già detto cosa avrei fatto se avessi saputo delle riunioni di Villa Wanda. Tant'è la linearità del comportamento del mio comando che ho mandato tutti i documenti in mio possesso.

BATTELLO. Queste note saranno firmate da qualcuno, avranno un ufficio di provenienza?

JUCCI. Sono firmate da persone che non sono più in servizio. Si può accertare immediatamente chi nel 1977 era comandante della brigata.

BATTELLO. Accertiamo l'ufficio di provenienza delle note e chi ne è stato l'estensore, perchè mi sembrano dati molto importanti!

PRESIDENTE. Al di là dell'acquisizione di questi dati, alla quale sono favorevole, il giudizio della scorrettezza del comportamento è anche nostro, perchè attraverso gli elementi a nostra disposizione a nostro avviso un comportamento del genere non è confacente.

GRANELLI. Siamo di fronte a un problema molto delicato: occorre accertare se taluni episodi che sono emersi dalla documentazione trasmessa da parte dell'Arma dei carabinieri sono stati o no oggetto di misure precauzionali. Senza perciò entrare nel merito ci si potrà rispondere che non sono state adottate misure precauzionali in attesa del giudizio della magistratura ovvero che sono state adottate perchè così si è ritenuto di fare.

In casi del genere, a mio avviso, dobbiamo acquisire soltanto quanto è accaduto; dobbiamo perciò appurare se c'è stato un intervento da parte dell'Arma o se si è deciso di attendere la conclusione del procedimento.

BOATO. Anche per evitare che in futuro si possano ripetere cose di questo genere.

PRESIDENTE. Chiediamo perciò al Comandante se ci sono stati provvedimenti interni e se è avvenuta la trasmissione. Sarà poi nostro compito esprimere un giudizio.

BATTELLO. In tutta la prima fase della vicenda, quando si indagava sugli autori della strage, documento importante risulta essere una lettera - diventata ormai celeberrima - che da Trento, il 30 giugno 1972, il colonnello Santoro manda al comandante generale della divisione Pastrengo. In quella lettera si ipotizza che autori sia dell'assassinio Calabresi e soprattutto della strage di Peteano siano appartenenti agli ambienti di sinistra.

È emerso che sia il colonnello Santoro che il generale Palumbo erano pesantemente coinvolti nella P2. L'Arma, accertato che l'autore e il destinatario di questa missiva si collocavano in quell'area anti-istituzionale, ne ha dedotto linee di valutazione e di orientamento in ordine al contenuto di quella missiva? Se ciò fosse stato, è possibile dire che diversi sarebbero stati i comportamenti nel campo dell'operatività e delle indagini.

PRESIDENTE. Questa sua domanda si riallaccia a quella precedentemente fatta.

JUCCI. La risposta l'ho data inizialmente quando mi è stato chiesto che cosa avrei fatto.

Mi si dice che nel 1972 fu inviata una certa lettera al generale Palumbo: che cosa vi posso dire? Evidentemente, trattandosi di una lettera inviata dal gruppo di Trento al generale comandante della divisione Pastrengo, saranno state inviate delle copie per conoscenza ai reparti intermedi. Questa è una riflessione che faccio da tecnico, perchè se un comandante di gruppo, che è di livello provinciale, manda una comunicazione al Comandante generale, deve mandarla per conoscenza alla divisione, alla brigata e alla legione perchè se con immediatezza il comando generale deve prendere dei provvedimenti a 360 gradi in campo nazionale la divisione, la brigata e la legione devono poter interferire in questa comunicazione se hanno qualcosa da aggiungere.

Circa quindi la tecnica con cui è stata inviata la comunicazione non c'è nulla da dire, circa il suo contenuto già mi sono espresso.

BATTELLO. Signor comandante generale, trovandosi a Venezia alla festa dei carabinieri ai primi di gennaio ha avuto modo, sia pure per ragioni di rappresentanza istituzionale, di avere un incontro con il magistrato che presiede la corte d'appello?

JUCCI. Durante la cerimonia avrò dato la mano a centinaia di persone e devo dire che non so chi sia intervenuto a quella cerimonia. C'è stato poi un pranzo al circolo ufficiali, al quale non so chi esattamente abbia partecipato, dopo di che sono partito.

Se poi ho dato la mano a qualcuno a cui non la dovevo dare non lo so.

PRESIDENTE. In effetti il Comandante ha risposto di non aver avuto un incontro istituzionale e formale del tipo da lei prospettato, senatore Battello.

JUCCI. Normalmente quando mi reco nelle varie sedi incontro tutti gli organi istituzionali. Nel caso specifico non ho incontrato il presidente della corte d'appello perchè la mia è stata una visita meramente formale, dato che dovevo rientrare di corsa a Roma. Probabilmente la fretta è stata la mia fortuna, altrimenti avrei potuto anche salutare quella persona.

PRESIDENTE. Data l'ora, e per non limitare nessuna domanda, vorrei sapere quanti intendono ancora porre domande al generale Jucci, perchè altrimenti potremmo anche decidere di svolgere una seconda audizione. Se molti membri della Commissione vogliono fare domande puntuali e dettagliate come quelle del senatore Battello, forse conviene interrompere l'audizione e rinviarne la prosecuzione ad un'altra seduta.

Siccome molti Commissari hanno manifestato l'intenzione di formulare domande, propongo di rinviare quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta. La Presidenza provvederà a concordare la fissazione di una data utile in cui procedere appunto allo svolgimento della seconda parte dell'audizione del generale Jucci. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Nel frattempo, vorrei ringraziare il generale Jucci per la sua collaborazione e ricordargli che la Commissione sarà lieta di ricevere tutta la documentazione che egli vorrà inviarci. Innanzi tutto, lo invito a consegnarci la relazione iniziale che potrà essere molto utile alla Commissione. Qualunque altro documento egli vorrà lasciare verrà acquisito agli atti della Commissione.

BATTELLO. Signor presidente, vorrei chiedere se siamo in possesso dello stato di servizio di Palumbo e di Santoro.

PRESIDENTE. Il generale Jucci ha promesso anche l'invio dei documenti specifici che sono stati richiesti. Voglio inoltre ricordargli che la Commissione si riserva di chiedere per iscritto eventuali altri documenti.

JUCCI. Vorrei soltanto chiedere una cortesia: nella richiesta di documenti, per facilitare l'opera degli addetti all'archivio, vi prego di fare richieste mirate e specifiche. Infatti, quando vi sono richieste troppo generalizzate, si ha sempre il timore che le risposte non siano complete.

TEODORI. L'Arma è molto più organizzata di quanto lei ci vorrebbe far credere!

JUCCI. L'Arma è organizzatissima!

PRESIDENTE. Lasciamo stare queste polemiche. Il problema è quello di fare domande precise per avere precise risposte. Dichiaro conclusa l'audizione.

Il generale viene congedato.

BOATO. Signor Presidente, la invito a dar atto della lettera che le ho inviato.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima procedere all'approvazione del processo verbale della seduta precedente.

TEODORI. Si procede all'approvazione del processo verbale, non delle delibere cui fa riferimento!

PRESIDENTE. Certamente. Propongo di dare per letto il processo verbale. Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Lo metto ai voti.

È approvato.

TEODORI. Signor Presidente, vorrei essere certo che l'approvazione del processo verbale è limitata a coloro che erano presenti all'Ufficio di Presidenza cui il verbale si riferisce.

PRESIDENTE. Certo.

SU UNA LETTERA DEL SENATORE BOATO SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Devo ora dar atto di una lettera inviata alla Presidenza dal senatore Boato, in data 1° febbraio, in cui lo scrivente dà notizia che il 6 ottobre aveva inviato alla presidenza della Commissione una lettera in cui, a seguito delle note vicende, esprimeva la volontaria astensione dai lavori della Commissione. Passato questo tempo, il senatore Boato ritiene di far rientro nella Commissione e ne dà appunto comunicazione ufficiale. Era volontaria la sua decisione di ottobre ed è volontaria quella di adesso.

BOATO. Si tratta soltanto di una questione di correttezza nei confronti degli altri componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Do evidenza al fatto che l'onorevole Teodori fa presente che, quando si dice «all'unanimità» si intende far riferimento all'unanimità dei presenti.

TEODORI. Siccome ho sentito che si faceva riferimento all'Ufficio di Presidenza allargato ai Gruppi, occorrerebbe specificare chi erano i presenti.

PRESIDENTE. Il verbale della riunione porta il nome dei presenti e la segreteria mi avverte che quando si dice «all'unanimità» si intende all'unanimità dei presenti.

TEODORI. Nell'unica riunione dell'ufficio di Presidenza a cui non ho partecipato, annunciando che non avrei più partecipato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza fino a quando non fosse stata convocata l'intera Commissione, è stata avanzata questa proposta di nominare tre relatori sulla questione Cirillo.

Io non sono d'accordo perchè la relazione sulla questione Cirillo è un'introduzione e un'introduzione può essere fatta da qualsiasi persona, e per me va benissimo qualsiasi persona, perchè evidentemente si tratta di una introduzione che pone i fatti e le questioni. Nel momento in cui si indicano tre relatori, un comunista, un socialista ed un democristiano, si pongono già proposizioni di punti di vista e di soluzioni secondo il metodo della divisione partitica. A me sembra che non sia una maniera metodologicamente corretta di procedere e quindi sono contrario a questa proposta e chiedo che, trattandosi di introduzione e non di relazione con delle tesi, di proposizione della questione, che si nomini esclusivamente un relatore, salvo il fatto che ognuno in sede di Commissione può intervenire, manifestare opinioni diverse, proporre soluzioni diverse. Quella prospettata è una soluzione paralizzante, partitocratica, di occupazione già in termini di visione della questione Cirillo da parte dei tre partiti maggiori che mi pare non abbia nessun senso ed intralci i lavori.

RASTRELLI. Mi associo a quanto ha detto il collega Teodori.

BOATO. Sono anch'io d'accordo con il collega Teodori.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Nell'associarmi alla richiesta dell'onorevole Teodori, desidererei sommessamente far presente al Presidente che dovremo stabilire, e credo che la Commissione debba essere tempestivamente informata, su questo, un calendario dei lavori che ci consenta di recuperare il tempo che abbiamo perso, perchè in realtà dall'atto della costituzione della nostra Commissione fino ad oggi abbiamo tenuto solo 6 o 7 sedute. Dovremo anche cercare di capire il metodo con cui questa Commissione deve svolgere il suo lavoro. Già quest'oggi, con le indicazioni fornite dal Presidente, abbiamo cominciato ad intuire un metodo di lavoro, però desidererei sapere se nell'affrontare i tre filoni problematici che il Presidente ha indicato questa mattina è consentito - credo di sì, perchè altrimenti ognuno di noi verrebbe meno alle sue funzioni - di dare dei suggerimenti anche in ordine alle audizioni ed alle valutazioni da compiere sentendo determinati personaggi. Mi riferisco ad esempio al fatto caldo di questa mattina, nell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su un fatto specifico che poi investe anche altre questioni; la strage di Peteano, a proposito della quale sarebbe anche opportuno procedere all'audizione del condannato e reo confesso, Vincenzo Vinciguerra. Sarebbe inoltre opportuno disporre l'audizione di certi responsabili dei servizi che, in qualche modo, entrano nelle vicende delle stragi. Così come per le connessioni, per quanto riguarda la mafia, il terrorismo e la criminalità organizzata, sarebbe bene sentire anche alcuni nomi che sono apparsi in questi giorni sui giornali, anche per le relazioni pregresse che hanno avuto con certi avvenimenti. Mi riferisco a Marco Affatigato che è un personaggio molto interessante da sentire per certe connessioni con determinati avvenimenti del passato.

BOATO. Volevo proporre alla Commissione di disporre anche l'audizione del giudice Casson.

PRESIDENTE. L'ufficio di Presidenza allargato ha in parte discusso una prima fase di calendarizzazione ed abbiamo pensato di procedere all'audizione dei brigatisti rossi che si sono offerti di venire a fornire chiarimenti. Al più presto terremo anche una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato per cercare di tenere conto di tutte le proposte avanzate. Svolgeremo anche la prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza con i nostri consulenti per dare loro indicazioni sulle ricerche che devono svolgere su tutto il periodo delle stragi e quindi anche in quella sede potranno essere disposte delle audizioni.

Non vi è quindi nessuna difficoltà ad accettare i suggerimenti e le indicazioni proposte.

Metto ai voti il programma del calendario dei lavori proposto dall'Ufficio di Presidenza.

È approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 13,50.